



IL SINDACO

Premesso che:

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;
- l'art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti dirette a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità ;

Considerato che:

- nelle aree della zona centro della città e lungolago, presso la stazione ferroviaria e nelle aree antistanti il centro commerciale "Meridiana", si sono verificati nel mese di giugno episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni anche mediante l'uso di contenitori di vetro quali corpi contundenti e danneggiamenti;
- gli episodi di cui sopra sono stati accertati dalle Forze dell'ordine con individuazione dei responsabili, ed hanno comportato l'adozione da parte del Questore di Lecco di divieti di accesso ad esercizi pubblici e di permanenza nelle immediate vicinanze;
- sempre più spesso tali fenomeni criminosi, come emerge dalle risultanze dei controlli della Forze di Polizia, sono causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti in orario sia serale che notturno;
- il consumo smodato di alcool comporta conseguenze negative per quanto riguarda la salute di chi lo assume e non è raro che tali soggetti, per ragioni futili, assumano atteggiamenti aggressivi venendo alle mani tra di loro o aggredendo passanti o commercianti, atteso il loro stato di alterazione psicofisico;
- l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze dell'Ordine, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la ricostituzione delle condizioni di vivibilità necessarie

all'eliminazione dei fattori che determinano, nelle zone di cui sopra, quella situazione di grave degrado urbano che a sua volta costituisce minaccia per l'incolumità dei cittadini;

- nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Lecco del 30 giugno 2021, si è convenuto sulla necessità di adottare un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente che possa fungere da strumento di prevenzione e utile deterrente dei comportamenti di cui sopra;

Ritenuto per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, si intende vietare temporaneamente in VIA LEONARDO DA VINCI – VIA RAFFAELLO – VIA CANTU' – VIA NULLO - LUNGO LARIO ISONZO - VIALE COSTITUZIONE - LARGO EUROPA -VICOLO DELLA TORRE - VIA SAURO - VIA CORNELIO - VIA TOMMASO GROSSI - PIAZZA AFFARI - PIAZZA GARIBALDI – PIAZZA XX SETTEMBRE- PIAZZA CERMENATI-PIAZZA MAZZINI – VICOLO TORCHIO-VICOLO GRANAI-PIAZZA MANZONI – VIALE DANTE - VIA CARLO CATTANEO – VIA SASSI – PIAZZA DIAZ – PIAZZA LEGA LOMBARDA-VIA BALICCO- AREA PARCHEGGIO GREEN MERIDIANA- AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO MERIDIANA APERTE AL PUBBLICO -VIA VOLTA – LARGO MONTENERO-VIA GRASSI-VIA MONTELLO- VIA ROMA - VIA F.LLI CAIROLI - VIA CAVOUR - VIA MASCARI - VIA AIROLDI - VIA DEL POZZO - VIA ANGHILERI - PIAZZA SANTA MARTA - VIA BOVARA - VIA SAN NICOLO' - VICOLO ARONNE CIMA - VIA PARINI – VIA ONGANIA – VIA TURATI- VIA RESINELLI - VIA PIETRO NAVA - VIA NINO BIXIO - VIA MALPENSATA - VIA SIRTORI - VIA TORRE TARELLI –LUNGO LARIO CESARE BATTISTI - PIAZZA STOPPANI -LUNGO LARIO CADORNA- LUNGO LARIO PIAVE-LUNGO LARIO 4 NOVEMBRE:

- 1) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo;
- 2) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici;
- 3) la detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 4) la detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo.

Rilevato, altresì, che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, ponendo a carico dei pubblici esercenti una responsabilità penale per eventuali loro comportamenti volti a favorire l'abuso di bevande alcoliche obbligandoli a non somministrare bevande alcoliche a chi ne ha assunte in maniera eccessiva;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Visti:

- l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 s.m. ed integrazioni;
- il Decreto del 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;
- la legge n. 689/1981 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n. 571/1982;
- L'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce le sanzioni per le violazioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze adottate dal Sindaco;
- il Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti delle ordinanze comunali, approvato con delibera CC n. 65 del 17/7/2003;

ORDINA

Tutti i giorni dalle ore 19,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, da venerdì 2 luglio 2021 a lunedì 2 agosto 2021, nei parchi, giardini e ville aperte al pubblico nonché in:

• **ZONA CENTRO E LUNGOLAGO**

VIA LEONARDO DA VINCI – VIA RAFFAELLO – VIA CANTU’ – VIA NULLO - LUNGO LARIO ISONZO - VIALE COSTITUZIONE - LARGO EUROPA -VICOLO DELLA TORRE - VIA SAURO - VIA CORNELIO - VIA TOMMASO GROSSI - PIAZZA AFFARI - PIAZZA GARIBALDI – PIAZZA XX SETTEMBRE- PIAZZA CERMENATI-PIAZZA MAZZINI – VICOLO TORCHIO-VICOLO GRANAI-PIAZZA MANZONI – VIALE DANTE - VIA CARLO CATTANEO- VIA MONTELLO- VIA ROMA - VIA F.LLI CAIROLI - VIA CAVOUR - VIA MASCARI - VIA AIROLDI - VIA DEL POZZO - VIA ANGHILERI - PIAZZA SANTA MARTA - VIA BOVARA - VIA SAN NICOLO’ - VICOLO ARONNE CIMA - VIA PARINI – VIA ONGANIA – VIA TURATI- VIA RESINELLI - VIA PIETRO NAVA - VIA NINO BIXIO - VIA MALPENSATA - VIA SIRTORI - VIA TORRE TARELLI –LUNGO LARIO CESARE BATTISTI - PIAZZA STOPPANI -LUNGO LARIO CADORNA- LUNGO LARIO PIAVE- LUNGO LARIO 4 NOVEMBRE;

• **ZONA STAZIONE**

VIA SASSI – PIAZZA DIAZ – PIAZZA LEGA LOMBARDA- VIA VOLTA -LARGO MONTENERO-VIA GRASSI - VIA BALICCO;

• **ZONA “MERIDIANA”**

AREA PARCHEGGIO GREEN MERIDIANA-AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO MERIDIANA APERTE AL PUBBLICO

- 1) **il divieto** di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo;
- 2) **il divieto** di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici;
- 3) **il divieto** di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 4) **il divieto** di detenzione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo.

La planimetria allegata fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla somministrazione ed al consumo se effettuati all'interno dei pubblici esercizi, in locali a qualsiasi titolo destinati alla somministrazione anche non assistita, e nelle aree di pertinenza degli stessi o agli stessi concesse in uso, a condizione che i contenitori non vengano portati all'esterno degli spazi suddetti.

Gli effetti della presente ordinanza decorreranno dalle ore 19,00 del 2 luglio 2021 e cesseranno alle ore 5,00 di lunedì 2 agosto 2021.

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80 (ottanta) ad Euro 480 (quattrocentottanta).**

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

AVVISA

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e idonea pubblicità a mezzo stampa;

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7/8/1990, n° 241 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2^ Sicurezza della persone e del territorio – Dott.ssa Monica Porta.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- 1) Prefetto della Provincia di Lecco
- 2) Questore della Provincia di Lecco

- 3) Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco
- 4) Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco
- 5) Comando Polizia Locale di Lecco
- 6) Comando Polizia Provinciale di Lecco;
- 7) Confcommercio Lecco;
- 8) Confesercenti Lecco

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione Territoriale di Milano entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. nr. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

Allegato: Planimetria

Il Sindaco

Mauro Gattinoni